

REDDITI DA LAVORO

TIPOLOGIA DI FRONTALIERE	DEFINIZIONE e ADEMPIMENTI DICHIARATIVI
VECCHIO FRONTALIERE FISCALE	<p>Definizione <u>Situazione attuale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - residenza fiscale in un Comune di confine (elenco 1) - attività di lavoro svolta per un datore di lavoro del Canton Ticino o Vallese o Grigioni - rientro giornaliero in linea di principio in Italia alla propria residenza fiscale <p><u>Situazione passata:</u> è inoltre necessario aver avuto tutti i seguenti requisiti in un periodo compreso tra il 31.12.2018 e il 17.07.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - residenza fiscale in un Comune di confine (elenco 1A) - attività di lavoro svolta per un datore di lavoro del Canton Ticino o Vallese o Grigioni - rientro giornaliero tra Italia e Svizzera <p>Adempimenti dichiarativi Il reddito da lavoro maturato in Svizzera è assoggettato esclusivamente all'imposta alla fonte in Svizzera.</p>
NUOVO FRONTALIERE FISCALE	<p>Definizione Un "nuovo frontaliere" fiscale, per essere definito tale, deve rispondere integralmente a tutti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - residenza fiscale in un Comune di confine (elenco 1) - attività di lavoro svolta per un datore di lavoro del Canton Ticino o Vallese o Grigioni - rientro giornaliero in linea di principio in Italia alla propria residenza fiscale - non ha i requisiti per essere considerato un "vecchio frontaliere fiscale" (vedi relativa definizione) <p>Adempimenti dichiarativi Obbligo di dichiarazione del reddito da lavoro svizzero in Italia. Diritto alle seguenti deduzioni: franchigia di 10'000 €, oneri sociali obbligatori già versati in Svizzera, contributi per il prepensionamento di categoria, assegni familiari svizzeri. Verrà inoltre detratta proporzionalmente l'imposta alla fonte già pagata in Svizzera.</p>
FRONTALIERE NON FISCALE ("FUORI FASCIA DI CONFINE")	<p>Definizione Il frontaliere non fiscale "fuori fascia di confine" è un soggetto che <u>non</u> ha la residenza fiscale in un Comune dell'elenco 1.</p> <p>Adempimenti dichiarativi Obbligo di dichiarazione del reddito da lavoro svizzero in Italia. Diritto alle seguenti deduzioni: franchigia di 10'000 € (solo in caso di rientro giornaliero tra Italia e Svizzera), oneri sociali obbligatori già versati in Svizzera, contributi per prepensionamento di categoria, assegni familiari svizzeri. Verrà inoltre detratta proporzionalmente l'imposta alla fonte già pagata in Svizzera.</p>
FRONTALIERI CON RIENTRO SETTIMANALE	<p>Definizione Frontalieri che si sono annunciati in un Comune svizzero e che non rientrano quotidianamente al proprio domicilio principale</p> <p>Adempimenti dichiarativi Obbligo di dichiarazione del reddito da lavoro svizzero in Italia. Diritto alle seguenti deduzioni: oneri sociali obbligatori già versati in Svizzera, contributi per prepensionamento di categoria, assegni familiari svizzeri. Verrà inoltre detratta proporzionalmente l'imposta alla fonte già pagata in Svizzera.</p> <p>Eccezioni: i frontalieri che soggiornano in Svizzera per almeno 183 giorni in un anno solare e che appartengono a determinate categorie professionali, hanno la possibilità di dichiarare una retribuzione convenzionale forfettaria in luogo del reddito effettivamente percepito in Svizzera.</p>
FRONTALIERI SOGGETTI AL DECRETO OMNIBUS	<p>Definizione Frontalieri attivi in Canton Ticino, con rientro giornaliero in Italia e residenza fiscale in un nuovo Comune di confine (cioè posto entro i 20 km dal confine con la Svizzera ma che era assente dall'elenco 1A del Canton Ticino). Attività di lavoro già svolta in qualità di frontaliere con questi requisiti in un periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023.</p> <p>Adempimenti dichiarativi Obbligo di dichiarazione dei redditi in Italia. Possibilità di usufruire di un'aliquota di tassazione forfettaria pari al 25% dell'imposta alla fonte già pagata in Svizzera.</p>

Il presente schema non è esaustivo e non conferisce a OCST alcuna responsabilità diretta.

Gli associati OCST possono richiedere un appuntamento per una consulenza personalizzata scrivendo a frontalieri@ocst.ch

PENSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

REDDITO PERCEPITO	FRONTALIERI ATTIVI	PENSIONATI
RENDITE AVS/AI	Se la rendita AI (invalidità) viene fatta erogare direttamente su un conto corrente italiano, la tassazione avviene automaticamente alla fonte con aliquota al 5%. Se invece la rendita AI viene fatta erogare su un conto corrente svizzero, sussiste l'obbligo di dichiarazione dei redditi in Italia, sempre con aliquota al 5%.	Se la rendita AVS viene fatta erogare direttamente su un conto corrente italiano, la tassazione avviene automaticamente alla fonte con aliquota al 5%. Se invece la rendita AVS viene fatta erogare su un conto corrente svizzero, sussiste l'obbligo di dichiarazione dei redditi in Italia, sempre con aliquota al 5%.
SECONDO PILASTRO (LPP) Rendite	Invalidità LPP: obbligo di dichiarazione dei redditi in Italia con tassazione al 5%.	Rendita pensionistica LPP: obbligo di dichiarazione dei redditi in Italia con tassazione al 5%.
SECONDO PILASTRO (LPP) Prestazioni erogate sotto forma di capitale	Ritiro del capitale per l'acquisto della prima casa (o altre forme di riscatto anticipato): l'Autorità fiscale svizzera applica sul capitale un'imposta alla fonte che varia tra il 6% e l'8% circa. Vi è poi l'obbligo di dichiarazione del capitale in Italia, tramite regolare dichiarazione dei redditi, con tassazione al 5%. In certi casi, si può poi esercitare il diritto al recupero dell'imposta alla fonte prelevata sul capitale da parte dell'Autorità elvetica (tramite apposito formulario).	Ritiro del capitale per pensionamento (ordinario o anticipato): l'Autorità fiscale svizzera applica sul capitale un'imposta alla fonte che varia tra il 6% e l'8% circa. Vi è poi l'obbligo di dichiarazione del capitale in Italia, tramite regolare dichiarazione dei redditi, con tassazione al 5%. In certi casi, si può poi esercitare il diritto al recupero dell'imposta alla fonte prelevata sul capitale da parte dell'Autorità elvetica (tramite apposito formulario).
PREPENSIONAMENTI (FAR, RESOR, ecc.).	/	Obbligo di dichiarazione dei redditi in Italia con aliquota di tassazione al 5%.

DISPOSIZIONI FISCALI IN MATERIA DI TELELAVORO

L'inquadramento giuridico del telelavoro effettuato dai frontalieri è un tema molto articolato in quanto genera due livelli di impatto, uno previdenziale (ovvero che riguarda i contributi pensionistici) e uno fiscale (ovvero che riguarda la tassazione del reddito da lavoro).

Per maggiori dettagli, consulta [l'apposita tabella](#) o [l'articolo informativo](#) sul nostro sito.

Il presente schema non è esaustivo e non conferisce a OCST alcuna responsabilità diretta.

Gli associati OCST possono richiedere un appuntamento per una consulenza personalizzata scrivendo a frontalieri@ocst.ch

CONTO CORRENTE, ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPO DI ATTIVITÀ	FRONTALIERI IN ATTIVITÀ	PENSIONATI/EX FRONTALIERI
<ul style="list-style-type: none"> • CONTO CORRENTE • CONTO DEPOSITO • CONTO SALARIO 	<ul style="list-style-type: none"> - Se <u>giacenza media*</u> inferiore a 5'000 €: nessuna imposta dovuta. - Se <u>giacenza media*</u> superiore a 5'000 €: dovuta un'imposta di bollo pari a 34,20 € per ogni conto**. <p>Sarà necessario indicare anche gli eventuali <u>interessi maturati sul conto.</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se <u>giacenza media*</u> inferiore a 5'000 €: nessuna imposta dovuta. - Se <u>giacenza media*</u> superiore a 5'000 €: dovuta un'imposta di bollo pari a 34,20 € per ogni conto**. <p>Inoltre, per i conti il cui valore massimo raggiunto sia superiore ai 15'000 € sussiste l'obbligo del <u>monitoraggio fiscale.</u></p> <p>Sarà necessario indicare anche gli eventuali <u>interessi maturati sul conto.</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> • ASSICURAZIONI PRIVATE • AZONI/FONDI • ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE 	<p>Dichiarazione dei redditi in Italia e pagamento del 2‰ sul valore di ogni singola attività e pagamento delle imposte sui frutti maturati ed incassati (cedole, dividendi, interessi, ecc.)</p>	<p>Dichiarazione dei redditi in Italia per adempiere all'obbligo del monitoraggio fiscale, pagamento del 2‰ sul valore di ogni singola attività e pagamento delle imposte sui frutti maturati ed incassati (cedole, dividendi, interessi, ecc.)</p>

**DICHIARAZIONE
AL CAF CISL!**

Gli associati OCST possono effettuare la propria dichiarazione dei redditi presso i CAF della CISL, godendo delle stesse tariffe convenzionate previste per gli iscritti del sindacato italiano.

**Prenota dove vuoi la tua dichiarazione:
[clicca qui](http://www.cafcisl.it) o vai sul sito www.cafcisl.it.**

SCADENZE

30 settembre - Modello 730
31 ottobre - Modello redditi PF

***GIACENZA MEDIA:** somma mediamente disponibile sul conto corrente nell'arco di tutto il 2025.

In presenza di **più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite dei 5000 € va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti detenuti presso il medesimo intermediario.

IMMOBILI ALL'ESTERO: obbligo di dichiarazione dei redditi e pagamento del 1,06% sul valore dello stesso.

Il presente schema non è esaustivo e non conferisce a OCST alcuna responsabilità diretta.

Gli associati OCST possono richiedere un appuntamento per una consulenza personalizzata scrivendo a frontalieri@ocst.ch